

REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda approvato con decisione 1999/492/CE, fissa un contingente tariffario annuo da applicarsi all'importazione di prodotti a base di zuccheri e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao originari dell'Islanda. Occorre aprire tale contingente per l'anno 2006.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto in forza di tale regolamento va quindi gestito nel rispetto di tali regole.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile
09.0799	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	500 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (*) con un massimo di 35,15 EUR/100kg
	1704 90 30			
	1704 90 51			
	1704 90 55			
	1704 90 61			
	1704 90 65			
	1704 90 71			
	1704 90 75			
	1704 90 81			
	1704 90 99			
	1806 32 10	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32		
	1806 32 90			
	1806 90 11			
	1806 90 19			
	1806 90 31			
	1806 90 39			
	1806 90 50			
	1806 90 60			
	1806 90 70			
	1806 90 90			
	1905 31 11			
	1905 31 19			
	1905 31 30			
	1905 31 91			
	1905 31 99			
	1905 32 11			
	1905 32 19			
1905 32 91				
1905 32 99				

(*) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.